

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

|  |     |
|--|-----|
| Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dottor Libero Mancuso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 325 |
| AVVERTENZA .....   | 326 |

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Martedì 14 ottobre 2014. – Presidenza  
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile presso la Corte d'appello di Milano intentato nei suoi confronti dal dott. Libero Mancuso.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 settembre 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dopo aver preliminarmente riassunto gli elementi principali della relazione introduttiva da lui esposta nella precedente seduta in sostituzione del relatore, onorevole Bragantini, chiede a quest'ultimo se intenda formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, pur dichiarandosi pronto, ritiene comunque opportuno che si dia previamente luogo al dibattito, al fine di poter tener conto degli orientamenti e degli spunti offerti.

Anna ROSSOMANDO (PD) invita la Giunta a formarsi un orientamento sulla base della peculiare tipologia di documento che viene all'attenzione della Giunta. Il procedimento che riguarda l'onorevole Renato Farina ha infatti ad oggetto un passaggio di un suo libro che si configura in modo evidente come una pubblicazione di natura prettamente giornalistica. Oltre a confermarlo lo stesso Renato Farina nella sua audizione, ne costituisce testimonianza la struttura espositiva del testo: ogni capitolo è introdotto da una domanda cui segue una risposta del Presidente Cossiga, riportata nella forma verbale della prima persona singolare. Analogamente, il contenuto del libro si configura come una sorta di autobiografia dell'ottavo Presidente della Repubblica italiana. Addirittura, secondo l'autore, il libro di compone di conversazioni e dichiarazioni del Presidente Cossiga che sono state registrate e fedelmente riportate.

È del tutto naturale, quindi, che la comparsa di costituzione e risposta insista nel rivendicare l'esimente del diritto di cronaca affermando in modo esplicito che: « *il libro costituisce di fatto un'intervista a Francesco Cossiga (...), l'onorevole Farina si è limitato a riportare le dichiarazioni rese (...)* ».

Appare invece non del tutto pertinente l'invocazione parallela della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare relativa ad un fatto circostanziato e determinato

riferito – e riportato in prima persona singolare – dal Presidente Cossiga.

Premesso che per le valutazioni della Giunta non può certo invocarsi « l'insindacabilità di opinioni altrui », ricorda che la giurisprudenza della Giunta – certamente più articolata di quella rigidamente seguita dalla Corte costituzionale nelle sue pronunce – richiede pur sempre uno specifico collegamento tra le dichiarazioni per le quali si chiede l'immunità e l'attività politica e parlamentare svolta. Vale la pena ricordare, al proposito, come in una sua recente deliberazione la Giunta abbia riconosciuto il nesso funzionale tra un intervento parlamentare dell'onorevole Cicchitto e un suo articolo giornalistico dopo aver verificato, da un lato, la coincidenza di contenuti e, dall'altro, la natura di valutazioni politiche esposte nell'articolo di giornale, peraltro firmato in qualità di presidente di un Gruppo parlamentare.

Nel caso di specie ci si trova, invece, di fronte a dichiarazioni che assumono la natura divulgativa propria della forma giornalistica e che si concretizzano non in valutazioni bensì nell'attribuzione di un fatto determinato.

Conclusivamente, ritiene utile soffermarsi anche sul profilo procedurale connesso alla omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla eccezione d'insindacabilità sollevata dalla parte processuale. Ricorda che tale elemento è stato posto in evidenza dal presidente La Russa nella scorsa seduta, in cui aveva anche prospettato l'ipotesi di un'apposita nota informativa da trasmettere, per il tramite del Presidente della Camera, al Consiglio superiore della magistratura.

Al riguardo, reputa in ogni caso opportuno che un'eventuale nota precisi come alla Giunta non competa alcun sindacato sulla regolarità del procedimento giurisdizionale, spettando ad essa solo ed esclusivamente verificare la riconducibilità delle espressioni contestate alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione nelle forme in cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 lo consente e lo prevede. La nota in oggetto

dovrebbe assumere dunque una mera funzione informativa e non certo di censura dell'operato della magistratura.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, con riferimento alle iniziative da assumere da parte della Giunta in ordine all'elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla eventuale omissione da parte del giudice di ogni pronuncia in merito, ritiene necessario acquisire preventivamente gli elementi informativi in forma ufficiale dall'organo giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale.

Matteo BRAGANTINI (LNA), *relatore*, concorda con il presidente La Russa, reputando che tale approfondimento istruttorio debba precedere la deliberazione della Giunta sulla richiesta in titolo.

Anna ROSSOMANDO (PD) non opponendosi a tale iniziativa rileva che l'interlocuzione dell'organo parlamentare con il potere giudiziario deve sempre essere circoscritta all'acquisizione di informazioni documentali.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dando assicurazioni in tal senso, prende atto che non vi sono obiezioni alla sua proposta di acquisire – in via preliminare rispetto alla deliberazione di competenza della Giunta – dalla Corte d'appello di Milano elementi documentali concernenti lo svolgimento del giudizio di primo grado, con particolare riguardo all'elevazione della eccezione di parte sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ed alla eventuale omissione da parte del giudice di ogni pronuncia in merito.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI